



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE  
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

### **ORDINANZA N. 56/2025**

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della Protezione Civile*”;
- VISTE** le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di *dichiarazione dello stato di emergenza* del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- VISTE** le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di *dichiarazione dello stato di emergenza* del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per la regione Emilia-Romagna;
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile*” e, in particolare:

- **l'articolo 20-bis, commi 1 e 2**, secondo cui le misure di ricostruzione pubblica si applicano ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ricompresi nell'allegato 1 al medesimo decreto-legge, nonché a quelli delle tre regioni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché, limitatamente alla regione Emilia-Romagna, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024;
- **l'articolo 20-bis, comma 1-bis**, che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata *“si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice”*;
- **l'articolo 20-ter, comma 1**, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per il coordinamento delle misure di ricostruzione pubblica e privata nei territori di cui sopra;
- **l'articolo 20-ter, comma 7, lettera b)**, che stabilisce che il Commissario straordinario *“definisce, con una o più ordinanze, la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilità speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis”*;
- **l'articolo 20-ter, comma 7, lettera c)**, in base al quale il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali appositamente istituite e anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualità di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza, al **punto 1)**, *“ai fini di quanto previsto dall'articolo 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate”*, al **punto 2)**, *“coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi”* e, al **punto 3)**, *“coordina la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo*

*20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo”;*

- **l'articolo 20-ter, comma 9**, secondo cui il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei *Presidenti delle Regioni interessate in qualità di sub-commissari, i quali provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonché al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies*, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali;
- **l'articolo 20-quinquies**, che, al comma 4, stabilisce che “*al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis*” sulla quale sono disponibili le risorse finanziarie destinate all’attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e privata;
- **l'articolo 20-sexies**, comma 1, lettera a), punto 3) prevede che, tra i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, sempre nell’ambito delle misure di ricostruzione privata, include anche gli “*interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti*”, individuando, quindi, uno specifico ambito operativo che può integrare interventi di ricostruzione privata e pubblica, da disciplinare mediante ordinanze;
- **l'articolo 20-sexies**, che nell’ambito delle misure di ricostruzione privata, all’articolo 1, comma 1, lettera f-bis) dispone che “*ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, uno o più con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, provvede a: [...] f-bis) prevedere apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche*

*statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticità rilevate al Commissario straordinario, che può adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”;*

- **l'articolo 20-octies**, comma 4, che stabilisce che *“tra le attività cui il Commissario straordinario è chiamato a svolgere nell’ambito delle misure di ricostruzione pubblica prevede anche la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti aventi la finalità di individuare “con specifica motivazione, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziato allo scopo, gli interventi, anche già approvati ai sensi del primo periodo, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità, all’uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari”;*
- **l'articolo 20-decies**, che disciplina la *“gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell’articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”* rinviando alla redazione di un apposito piano che *“può, altresì, operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformità alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facoltà derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell’articolo 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l’esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, già finanziati nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”* e dispone, infine, che *“le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei territori interessati, fino al termine di cui all’articolo 20-ter, comma 1-bis” del medesimo decreto-legge”;*

## DATO ATTO

che le richiamate disposizioni e, in particolare, quelle contenute negli articoli 20-sexies, in materia di ricostruzione privata, e 20-octies, in materia di ricostruzione pubblica, devolvono ad apposite ordinanze speciali, la soluzione di criticità particolari, anche puntuali, che coinvolgano profili afferenti ai due distinti processi di ricostruzione,

definendone, con riferimento ai casi di specie, opportune misure integrate, eventualmente corredate da appositi e peculiari quadri derogatori, debitamente motivati, afferenti sia la normativa ordinaria interessata, sia le stesse disposizioni attuative contenute nelle ordinanze commissariali di volta in volta interessate;

**VISTE**

le ordinanze commissariali adottate per disciplinare l'attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e privata sotto i diversi profili;

**VISTA**

la propria determina del 31 agosto 2025 con la quale, ai fini di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate e, in particolare, allo scopo di poter procedere all'approfondimento delle situazioni di particolare complessità per le quali potrebbe richiedersi l'adozione di apposite ordinanze speciali, acquisite le richieste designazioni, è stata costituita la prevista Commissione tecnica straordinaria per l'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna, definendone una composizione variabile, comprensiva di rappresentanti permanenti, coinvolti, in ragione del raggio di competenza dell'Ente di appartenenza, in tutti i casi in cui la commissione sarà chiamata a pronunciarsi in relazione a situazioni insorte nell'ambito del territorio regionale, e rappresentanti specifici, da coinvolgere caso per caso in ragione dei territori precipuamente interessati e delle criticità rappresentate, integrando e completando, relativamente allo specifico contesto, la composizione della commissione rispetto alle competenze necessarie per l'individuazione della soluzione alle criticità segnalate e si è provveduto, in particolare:

- all'individuazione dei rappresentanti permanenti in seno alla citata commissione designati, rispettivamente dal Sub-commissario – Presidente della Regione Emilia-Romagna e dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dei relativi sostituti;
- all'individuazione del proprio rappresentante permanente, con funzioni di coordinatore della citata commissione e del relativo sostituto;
- alla disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnica straordinaria per il territorio della Regione Emilia-Romagna, assicurando, al riguardo, la massima agilità operativa;

**DATO ATTO**

che alla citata commissione tecnica straordinaria sono affidati i seguenti compiti:

- a) l'analisi delle specificità dei contesti per i quali viene richiesto il suo intervento, sotto il profilo tecnico, giuridico-amministrativo ed operativo, alla luce della normativa ordinaria vigente e del quadro derogatorio già disciplinato con le ordinanze commissariali adottate;
- b) l'analisi, in particolare, delle problematiche specifiche rilevate in relazione al processo di ricostruzione con riferimento alle misure di ricostruzione pubblica e a quelle di ricostruzione privata vigenti;
- c) l'individuazione, all'occorrenza, dell'esigenza di integrare nella propria attività anche i rappresentanti di altre strutture tecniche statali, regionali o comunali, a fronte della quale formula, al Commissario straordinario, la proposta di acquisire la designazione dei rispettivi rappresentanti specifici;

d) l'individuazione, all'occorrenza, dell'esigenza di integrare nella propria attività anche esperti di cui all'articolo 20-ter, comma 5-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 a fronte della quale formula, al Commissario straordinario, la relativa proposta;

e) la formulazione di proposte al Commissario straordinario per la soluzione delle citate criticità che tengano conto dei profili tecnici, giuridico-amministrativi e operativi in questione, comprensive di eventuali disposizioni specifiche, anche a carattere derogatorio, rispetto alle procedure vigenti in materia di ricostruzione pubblica e privata, compatibili con il contesto normativo delineato dal decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni;

f) la segnalazione, in casi particolari, della necessità di ulteriori interventi di rango normativo qualora la soluzione alle criticità rilevate necessiti di spingersi oltre le facoltà e i poteri speciali attribuiti al Commissario straordinario dalla legislazione vigente;

#### **DATO ATTO**

che la commissione, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 della richiamata determina di costituzione, *“completa l'esame dei casi specifici che le vengono sottoposti, nella composizione integrata dai necessari rappresentanti speciali e con l'eventuale supporto di esperti esterni, di norma entro il termine massimo di 45 giorni e può svolgere, anche in composizione parziale, sopralluoghi in sito, ove ritenuti necessari per il migliore e più celere conseguimento degli obiettivi prefissati”* comunicando al Commissario straordinario, in forma scritta, mediante una relazione esplicativa, le risultanze dei propri lavori, eventualmente *“formulate in modalità progressiva, per step successivi, anche relativi a singoli profili di interesse”* e che il termine di 45 giorni *“può essere prorogato con comunicazione del Commissario straordinario su richiesta motivata della commissione”*;

#### **VISTA**

la nota prot. n. 3796 del 22 luglio 2025, con la quale il Sindaco del Comune di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, ha richiesto l'attivazione della citata commissione tecnica straordinaria in relazione alle particolari criticità connesse con gli interventi di ricostruzione pubblica e privata nella frazione di Traversara, gravemente colpita dagli eventi verificatisi nel mese di settembre del 2024, segnalando, in particolare, che le tematiche da porre all'attenzione dei lavori della commissione sono il piano delle demolizioni, l'organizzazione del “cantiere unico” per le demolizioni ed il ripristino dei servizi;

#### **VISTA**

la propria determina del 3 settembre 2025 con la quale, all'esito della richiamata richiesta del Sindaco del Comune di Bagnacavallo, la commissione tecnica straordinaria costituita in data 31 agosto 2025 è stata integrata provvedendosi all'individuazione dei rappresentanti specifici designati, in relazione alle criticità rilevate in relazione al contesto territoriale della frazione di Traversara, in Comune di Bagnacavallo, nella provincia di Ravenna, designati, rispettivamente, dal Comune di Bagnacavallo e dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna e, si è stabilito che il termine di 45 giorni per la conclusione delle attività decorresse dalla data di pubblicazione della medesima determina sul sito istituzionale del Commissario, avvenuta in data 03 settembre 2025;

<b>DATO ATTO</b>	che, su richiesta della Commissione formulata dal suo coordinatore in data 13 ottobre 2025, il termine per la conclusione dei lavori relativamente al caso di specie è stato prorogato fino al 3 novembre 2025, giusta nota prot. n. 6637 del 17 ottobre 2025;
<b>DATO ATTO</b>	che la commissione tecnica straordinaria ha svolto i compiti assegnati effettuando cinque sedute e un sopralluogo in sito, provvedendo, a conclusione delle proprie attività, a redigere la prevista relazione esplicativa contenente le relative risultanze, unanimemente condivisa e sottoscritta da tutti i rappresentanti designati in seno alla commissione;
<b>VISTA</b>	la relazione esplicativa che la commissione tecnica straordinaria ha redatto e approvato all'unanimità dei suoi componenti e ha trasmesso con nota acquisita al protocollo della struttura commissariale al n. 7313 del 5 novembre 2025, a conclusione dei propri lavori, contenente una proposta di strategia di intervento che prevede, tra l'altro, i criteri per l'individuazione dell'area dell'intervento e la sua suddivisione in ambiti e per la classificazione degli edifici interessati in ragione delle rispettive condizioni, nonché l'individuazione delle misure operative attivabili per ciascuna classe di edifici e delle deroghe specifiche necessarie per la realizzazione di tali misure, individuando, altresì, i soggetti titolari delle diverse attività da porre in essere;
<b>CONSIDERATO</b>	che la peculiare situazione in cui versa il borgo di Traversara, in Comune di Bagnacavallo, gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali di cui trattasi, configura i presupposti per l'adozione di misure speciali in materia di ricostruzione pubblica e privata, in conformità al combinato disposto degli articoli 20- <i>sexies</i> , comma 1, lettera f- <i>bis</i> ) e 20- <i>octies</i> , comma 4, del richiamato decreto-legge n. 61 dl 2023;
<b>DATO ATTO</b>	che la proposta operativa unanimemente formulata dalla commissione tecnica straordinaria è stata illustrata alla popolazione interessata in data 18 dicembre 2025;
<b>RITENUTO</b>	che la proposta operativa di cui sopra sia, pertanto, recepibile e che si debba, conseguentemente, incardinarla in apposita ordinanza speciale ai sensi del combinato disposto degli articoli 20- <i>sexies</i> , comma 1, lettera f- <i>bis</i> ) e 20- <i>octies</i> , comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023;
<b>PRESO ATTO</b>	della proposta di integrazione degli interventi del Piano speciale di ricostruzione, assunta agli atti con prot. n. 8455 del 4 dicembre 2025, espressione della valutazione di priorità del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua qualità di sub-commissario territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20- <i>octies</i> , comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2025;
<b>DATO ATTO</b>	che all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse stanziato allo scopo e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20- <i>quinquies</i> del decreto-legge n. 61 del 2023;
<b>VISTO</b>	il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio CURCIO, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato

nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario Straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025.

**VISTO**

l'art. 20-ter, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 65 del 2025 che ha prorogato il mandato del Commissario Straordinario fino al 31 maggio 2026.

**SENTITO**

il Sindaco del Comune di Bagnacavallo, con nota acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. 9124 del 20/12/2025;

**ACQUISITA**

l'intesa della Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 9178 del 23/12/2025;

**DISPONE**

**Articolo 1**

*(Approvazione della strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo)*

1. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 20-ter, comma 8, dell'articolo 20-sexies, comma 1, lettera f-bis) e dell'articolo 20-octies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, per le ragioni illustrate in premessa, dato atto della condivisione espressa dai rappresentanti degli Enti e delle Amministrazioni interessati e degli esiti dell'incontro con la popolazione coinvolta, è approvata la strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo, nella provincia di Ravenna, articolata in misure integrate di ricostruzione pubblica e privata, contenuta nella relazione conclusiva della commissione tecnica straordinaria di cui in premessa, di cui all'**allegato A**, parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, che prevede, tra l'altro:
  - a) la volontà, anticipata dall'Amministrazione comunale di Bagnacavallo, di provvedere, ai sensi di quanto esposto in premessa e delle specifiche contenute nella proposta operativa in **allegato A**:
    - i. alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza nell'ambito delle attività di protezione civile post-emergenza già finanziati, con il decreto n. 161 del 15/07/2025 del Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 992 dell'8 maggio 2023 per € 350.000,00 (cod. TR 19944 – CUP:C32D25000050001) rubricati come *“Interventi provvisori nella frazione di Traversara per primi interventi di messa in sicurezza dell'area e ripristino della fruizione delle abitazioni agibili”*;
    - ii. alla realizzazione di un intervento complessivo di bonifica ambientale delle aree esterne, per la rimozione della vegetazione infestante e dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, ai fini di quanto previsto dall'articolo 20-decies del decreto-legge n. 61 del 2023 e dei provvedimenti in materia adottati dal Presidente della Giunta regionale, entro il limite massimo di euro 725.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per le attività di cui al richiamato articolo 20-decies del medesimo decreto-legge;
    - iii. all'attuazione di un piano per il cantiere unico delle demolizioni da attuare nella frazione di Traversara a cura dell'Amministrazione comunale di



Bagnacavallo, rinviando alla fase attuativa l'individuazione di dettaglio degli immobili su cui intervenire e delle relative modalità esperite le necessarie intese con i proprietari o gli aventi titolo, entro il limite massimo di euro 660.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per le attività di cui all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023;

- iv. nell'ambito dell'intervento di ricostruzione integrata del nucleo urbano di Traversara gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali, al riassetto urbanistico dell'area, anche mediante la localizzazione di opere pubbliche e tenuto conto delle risultanze degli approfondimenti tecnici specifici necessari per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area, ai sensi del punto 3) della lettera a), del comma 1 dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, entro il limite massimo di euro 1.450.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 20-*octies* del decreto-legge n. 61 del 2023;
  - b) il rinvio alle ordinarie procedure di ricostruzione privata e di delocalizzazione disciplinate dalle ordinanze commissariali n. 14/2023 e n. 53/2025 e successive modifiche e integrazioni, oltre che alle specifiche facoltà derogatorie di cui al successivo articolo 2, per la richiesta dei contributi di ricostruzione privata e la realizzazione degli interventi conseguenti a cura dei proprietari o aventi titolo degli edifici ubicati nell'area di intervento della frazione di Traversara del Comune di Bagnacavallo.
2. Tutti i soggetti responsabili potranno provvedere all'attuazione delle iniziative di competenza nei termini specificati nella relazione in **allegato A**, in forza delle disposizioni vigenti in materia di ricostruzione pubblica e privata e delle ulteriori disposizioni specifiche contenute nella presente ordinanza commissariale.
  3. In assenza di accordo con i proprietari interessati o qualora gli immobili interferenti con il piano di riassetto urbanistico e con il progetto dell'opera pubblica non abbiano le condizioni per accedere al riconoscimento dei contributi per la demolizione e ricostruzione in sito, per l'attuazione del piano e la realizzazione delle opere pubbliche si procederà, in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), punto iv. del comma 1, ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. n. 327 del 2001 con applicazione del quadro derogatorio già previsto dalle ordinanze commissariali per le procedure espropriative.

## **Articolo 2**

*(Disposizioni derogatorie speciali per l'attuazione delle misure integrate di ricostruzione pubblica e privata contenute nella strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo di cui all'articolo 1)*

1. Allo scopo di favorire l'efficace e rapida attuazione della strategia di intervento di cui all'articolo 1, che prevede interventi a regia pubblica in sostituzione di parte dei processi di ricostruzione privata, per l'attuazione delle misure integrate di ricostruzione pubblica e privata di cui alla presente ordinanza, i soggetti responsabili provvedono nel quadro della regolazione e delle disposizioni derogatorie già previste nelle vigenti ordinanze commissariali adottate ai fini della rispettiva disciplina, nonché:
  - a. in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 4, degli articoli 2 e 3 dell'ordinanza commissariale n. 53/2025, dando atto che la commissione tecnica straordinaria, anche in assenza di istanza da parte del soggetto beneficiario e di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale, esperiti i necessari approfondimenti istruttori ha

espresso parere favorevole circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, dell'articolo 1, dell'ordinanza n. 53/2025 per gli immobili di seguito elencati:

DATI CATASTALI		INDIRIZZO	N. ORDINANZA DI SGOMBERO
Foglio 66 Mappale 125	Subalterni 1 e 2	Via Torri, 33	N. 52 DEL 26/09/2024
Foglio 66 Mappale 122	Subalterni 1 e 2	Via Torri, 29	N. 44 DEL 25/09/2024
Foglio 66 Mappale 121	Subalterno 1		
Foglio 66 Mappale 412			
Foglio 78 Mappale 275	Subalterni 1 e 2	Via Torri, 39	N. 71 DEL 28/09/2024
Foglio 78 Mappale 13	Subalterno 1	Via Torri, 37	N. 72 DEL 28/09/2024

- b. in caso di delocalizzazione, al fine di consentire l'immediata attuazione degli interventi di ripristino e ricostruzione pubblica consistenti nella completa demolizione degli immobili da delocalizzare e nella riqualificazione delle aree di sedime da acquisire al demanio comunale, in deroga a quanto stabilito dall'ordinanza n. 53/2025, prevedendo la possibilità, previo assenso della proprietà, di procedere all'immediata acquisizione delle aree di sedime, previa assegnazione, da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti della proprietà, di un termine congruo per la successiva presentazione dell'istanza di contributo per la delocalizzazione medesima;
- c. in caso di demolizione e ricostruzione in sito, al fine di consentire l'immediata attuazione degli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale e igienico/sanitaria dell'area, in deroga a quanto stabilito dall'ordinanza n. 14/2023 e successive modifiche e integrazioni, prevedendo la possibilità, per le proprietà interessate, di poter richiedere che l'amministrazione comunale provveda alla demolizione del proprio immobile nell'ambito di un cantiere unico per le demolizioni, acquisendo il diritto a presentare successivamente la richiesta di contributo per la ricostruzione entro un termine congruo, con i massimali previsti e previa decurtazione della quota parte di contributo riconosciuta per la demolizione dell'immobile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20-sexies, comma 1, lett. f-bis) del decreto-legge n. 61 del 2023 e parzialmente derogando a quanto previsto dal comma 3-ter del medesimo articolo;
- d. in caso di demolizione e ricostruzione in sito, per garantire l'accelerazione dei processi e non gravare la proprietà di ulteriori oneri, in considerazione dell'attività tecnica svolta dalla Commissione e degli ulteriori approfondimenti tecnici che saranno sviluppati dall'Amministrazione comunale nel dare seguito alle urgenti attività di messa in sicurezza, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 7, dell'ordinanza n. 14/2023 e successive modifiche e integrazioni, prevedendo che sia ammissibile la demolizione e ricostruzione in sito, anche in assenza di una perizia da parte di professionista abilitato, per:
  - i. gli edifici classificati con codice colore arancione e rosso, nell'ambito della proposta conclusiva della commissione, senza ulteriori formalità;
  - ii. gli altri edifici, sulla base delle valutazioni specifiche che saranno effettuate dall'amministrazione comunale nell'ambito delle attività finalizzate alla progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell'area, con particolare e specifico riferimento alle effettive condizioni di fattibilità, anche operativa e logistica, degli interventi di messa in sicurezza

mediante realizzazione di opere provvisorie e agli esiti degli approfondimenti tecnici e di indagine che saranno effettuati sull'area;

- e. nell'ambito del progetto di riassetto urbanistico del nucleo urbano danneggiato della frazione di Traversara, in Comune di Bagnacavallo, la previsione della realizzazione di opere pubbliche interferenti con i fabbricati per i quali sussistono le condizioni per procedere alla demolizione e ricostruzione in sito, configurandosi, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. b) dell'ordinanza n. 53/2025, il verificarsi delle condizioni per l'accesso ai percorsi di delocalizzazione di cui alla citata ordinanza, correlata al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - i. adozione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, del piano di riassetto urbanistico del nucleo urbano, ai sensi del richiamato articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), punto 3), e del progetto dell'opera pubblica, la cui approvazione costituisce variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
  - ii. conferma, in linea tecnica, della valutazione di priorità di detto progetto da parte del sub-commissario territorialmente competente ai fini dell'inserimento in apposita ordinanza di ricostruzione pubblica dell'opera pubblica di cui trattasi;
  - iii. individuazione di opportune modalità per acquisire il consenso dei proprietari degli immobili interessati, anche mediante la promozione di idonee forme di partecipazione della popolazione, ai sensi della Legge n. 241 del 1990.

Il termine di cui al punto i) potrà essere prorogato per un massimo di due mesi su motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Ai fini dell'approvazione del piano di riassetto urbanistico del nucleo urbano, ai sensi del richiamato articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), punto 3), considerato il carattere di specialità e urgenza del processo integrato di ricostruzione pubblica e privata in oggetto, si prevede la riduzione dei termini di deposito e pubblicazione del piano adottato da 60 a 30 giorni, in deroga al termine ordinario di cui agli artt. 45, 53 e 60 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24 del 2017 e s.m.i.

### **Articolo 3**

*(Integrazione del Piano speciale di ricostruzione di cui all'articolo 20-octies, comma 2)*

1. Il Piano speciale di ricostruzione (PSR) di cui all'articolo 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 è integrato dagli interventi specificati nella tabella in allegato B, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

### **Articolo 4**

*(Copertura finanziaria)*

1. La copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi da attuarsi dall'Amministrazione Comunale di Bagnacavallo di cui alla presente ordinanza speciale alla presente ordinanza è assicurata:
  - a. quanto a complessivi euro 2.175.000,00, a valere sulle risorse assegnate per gli interventi di ricostruzione pubblica e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20 *quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023;

- b. quanto a complessivi euro 660.000,00, a valere sulle risorse assegnate per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 e disponibili nella medesima contabilità speciale.
2. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza speciale e relative alle istanze di contributo che potranno essere avanzate dai proprietari o dagli aventi titolo in relazione ai 27 edifici ubicati nell'ambito dell'area di intervento nella frazione di Traversara, in Comune di Bagnacavallo, è assicurata a valere sulle risorse disponibili per le misure di cui all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20 *quinquies*, comma 4, del medesimo decreto-legge.

## **Articolo 5**

*(Efficacia)*

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione e al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

<b>Allegato “A”</b>	Relazione esplicativa a conclusione dei lavori della commissione tecnica straordinaria per gli interventi nel nucleo abitato della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo;
<b>Allegato “B”</b>	Rimodulazioni degli interventi di cui al Piano speciale di ricostruzione.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Fabrizio Curcio**